



Banca Popolare Pugliese

Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1
Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale per Matino, 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 * R.E.A. n. 176926
Capitale Sociale al 31/12/2016: € 186.301.860,00 (i.v.) * Riserve e Fondi € 172.886.677,00
Iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106
Tel. 0833 500111 * Fax 0833 500198 * web address: www.bpp.it

ESTRATTO DEL
REGOLAMENTO HI-MTF
RELATIVO AL MERCATO ORDER DRIVEN SEGMENTO AZIONARIO ⁽¹⁾

Il regolamento completo è disponibile sul sito del mercato all'indirizzo www.hi-mtf.it – “Azioni / Regolamento”.

⁽¹⁾ Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. in data 31/03/2018 ed aggiornato in data 22/06/2018.

TITOLO 6 IL MERCATO OD SEGMENTO AZIONARIO

Capitolo 1 LE NEGOZIAZIONI

Articolo 60 Condizioni generali

Le negoziazioni sul Mercato OD Segmento Azionario, si svolgono attraverso la fase di asta.

Articolo 61 La fase d'asta

La conclusione delle negoziazioni nella fase d'asta avviene attraverso l'abbinamento automatico degli Ordini al Prezzo teorico d'asta.

Articolo 62 Periodo di osservazione

Il Periodo di osservazione è individuato in un periodo della durata di 12 mesi all'interno del quale si misura la consistenza degli scambi per la determinazione del Prezzo di riferimento.

Il Periodo di osservazione è riferito in via autonoma a ciascuno strumento finanziario. In fase di avvio delle negoziazioni, il Periodo di osservazione decorre dalla prima giornata di negoziazione dello strumento medesimo. Successivamente, il Periodo di osservazione ha inizio dalla prima giornata di negoziazione successiva al verificarsi di una circostanza che implichi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, la modifica del Prezzo di riferimento.

Articolo 63 Periodi intermedi di osservazione

Il Periodo di osservazione è suddiviso in sei Periodi intermedi di osservazione della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

Articolo 64 Soglie di significatività

Sono previste le seguenti soglie di significatività:

- Soglia minima di periodo: rappresenta un controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente al termine di ciascun Periodo intermedio di osservazione, al mancato raggiungimento del quale sarà automaticamente ampliato il Limite di inserimento ordini e di Validazione del Prezzo teorico d'asta.

La Soglia minima è definita come percentuale della Capitalizzazione di Mercato dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato.

- Soglia minima cumulata: è data dalla somma delle Soglie minime di periodo a partire dall'inizio del Periodo di Osservazione.
- Soglia di riferimento: rappresenta un controvalore di scambi misurato, in occasione di ogni asta, in modo cumulato all'interno dell'intero Periodo di osservazione al raggiungimento del quale sarà definito il nuovo Prezzo di riferimento calcolato come media dei Prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi. La Soglia di riferimento è definita come percentuale della Capitalizzazione di Mercato dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato.
- Soglia di liquidità: rappresenta un controvalore di scambi minimo misurato in modo cumulato alla fine dell'intero Periodo di osservazione e alla fine del Periodo di controllo, al mancato raggiungimento del quale troverà applicazione quanto disposto dall'art. 73 lettera b) del

presente Regolamento. La Soglia di liquidità è definita come la somma delle 6 soglie minime stabilite per ciascun Periodo intermedio di osservazione ed è minore o uguale alla Soglia di Riferimento.

La Soglia di Riferimento e la Soglia Minima di periodo sono scelte da parte dell'Emittente, e comunicate ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'inizio del Periodo di osservazione e potranno essere modificate una sola volta nel corso del suddetto periodo con preavviso di 15 giorni.

L'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, dovrà inoltrare una comunicazione ufficiale al Mercato contenente la Soglia di Riferimento e la Soglia Minima di periodo non oltre 15 giorni antecedenti la data di avvio delle negoziazioni dello strumento finanziario, in caso di prima quotazione.

Per la prima asta successiva al ricalcolo del Prezzo di riferimento i valori (Limiti e Soglie) verranno ripristinati alle condizioni iniziali del precedente Periodo di osservazione; l'Emittente per il tramite dell'Aderente Diretto, ha la facoltà di variare i sopracitati valori entro 3 mesi con preavviso di almeno 15 giorni.

Hi-Mtf pubblica gli intervalli relativi alla Soglia Minima di periodo ed alla Soglia di Riferimento, annualmente, all'interno del proprio sito internet (www.himtf.com) e si riserva la facoltà di modificarli dandone opportuna comunicazione.

Articolo 65 Prezzo d'asta

Il Prezzo d'asta di uno strumento finanziario è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d'asta della giornata di negoziazione.

Il Prezzo d'asta è pubblicato nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Il Prezzo di d'asta non coincide necessariamente con il prezzo di Riferimento dello strumento finanziario.

Articolo 66 Prezzo di avvio delle negoziazioni

In fase di avvio delle negoziazioni, l'Aderente è tenuto a far sì che l'Emittente stabilisca il Prezzo di avvio delle negoziazioni dello Strumento Finanziario, e deve comunicare tale Prezzo di avvio delle negoziazioni ad Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni è determinato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'Emittente, con il parere favorevole dell'organo con funzioni di controllo.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni deve essere calcolato avendo riferimento a informazioni e documentazione societaria recente, e comunque di data non anteriore a 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, e deve essere confermato dal parere redatto da un esperto terzo indipendente, nominato dall'Organo con funzioni di supervisione strategica dell'Emittente, ed in possesso di elevati requisiti di professionalità. L'organo con funzioni di supervisione strategica della società nomina l'esperto e ne valuta sia l'indipendenza, sia la professionalità. Le relative considerazioni devono risultare analiticamente dal verbale dell'Organo con funzioni di supervisione strategica dell'Emittente.

In fase di avvio delle negoziazioni, il Prezzo di riferimento coincide con il Prezzo di avvio delle negoziazioni.

L'Aderente Diretto dovrà inoltrare una comunicazione ufficiale al Mercato contenente il Prezzo di avvio delle negoziazioni di cui al presente articolo secondo i termini previsti nella Domanda di Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, sul Mercato Hi-Mtf Segmento Order Driven.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni è pubblicato senza indugio sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 67 Prezzo di riferimento

Il Prezzo di riferimento è il prezzo al quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo d'asta.

Il Prezzo di riferimento viene ricalcolato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Raggiungimento della “Soglia di riferimento”: il Prezzo di riferimento viene ricalcolato (non appena raggiunta la soglia e avrà validità dall'asta immediatamente successiva) come media dei prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi;
- Mancato raggiungimento della “Soglia di riferimento”, nell'intero Periodo di osservazione, unitamente al raggiungimento della “Soglia di liquidità”: il Prezzo di riferimento viene ricalcolato (al termine del Periodo di osservazione avente validità dall'asta immediatamente successiva) come media dei Prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi.

Il Prezzo di riferimento non viene ricalcolato al verificarsi della seguente condizione:

- Mancato raggiungimento della “Soglia di riferimento”, nell'intero Periodo di osservazione, unitamente al mancato raggiungimento della “Soglia di liquidità” così come richiamata dall'art. 72 comma b) del presente Regolamento.

Hi-Mtf ha facoltà di chiedere all'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, un nuovo Prezzo di riferimento in occasione di circostanze ordinarie, quali ad esempio nuovi significativi risultati di bilancio, o straordinarie, tra cui quelle definite nell'art. 88, e comunque in occasione di operazioni straordinarie sul capitale, che determinino un significativo mutamento degli aspetti patrimoniali dell'Emittente.

Articolo 68 Il Prezzo teorico d'asta

Il Prezzo teorico d'asta è determinato come segue:

- 1) Il Prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari;
- 2) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- 3) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo più prossimo all'ultimo Prezzo di riferimento;
- 4) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo Prezzo di riferimento, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.

Articolo 69 Orari della fase d'asta

L'orario di tale fase è stabilito, nella sola giornata del venerdì, dalle 11:46 alle 12:00.

Dalle 9:00 alle 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle 9:00 alle 11:45 per la giornata del venerdì, è prevista una fase di pre-asta nella quale gli Aderenti Diretti possono immettere Ordini.

Nel caso l'asta settimanale, fissata nella giornata del venerdì, coincida con una festività prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d'asta viene anticipata al precedente giorno lavorativo nel quale, pertanto, la fase di pre-asta avrà luogo dalle 9:00 alle 11:45.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto sopra indicato per specifiche giornate di negoziazione dandone comunicazione con ragionevole anticipo sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 70 Gli ordini immessi

Gli Ordini immessi contengono almeno le informazioni necessarie per consentire ad Hi-Mtf di rispettare il Regolamento 2017/580 (UE) in materia di conservazione dei dati pertinenti agli ordini sugli strumenti finanziari, relativamente:

- allo strumento finanziario;
- alla quantità nel rispetto del lotto minimo;
- al tipo di operazione (in acquisto o in vendita);
- al prezzo (in acquisto o in vendita);
- codice identificativo del cliente;
- codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;
- codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta;
- alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni Hi-Mtf determina in 8.000.000 il quantitativo nominale massimo degli ordini sugli strumenti finanziari.

Per gli strumenti finanziari quotati in divise diverse dall'Euro tale quantitativo nominale massimo è calcolato facendo riferimento al cambio relativo alla giornata precedente di negoziazione.

Gli Ordini possono essere immessi esclusivamente "a prezzo limitato".

Gli Ordini possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

"valido solo asta": l'Ordine può essere inserito solo il giorno d'asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al Prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta;

"valida sino a data": l'Ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al Prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell'Aderente Diretto. L'Ordine immesso con modalità "valida sino a data" dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta, che non potrà comunque essere successivo a 60 giorni calcolati a partire dal giorno successivo alla data di inserimento dell'ordine.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente l'immissione di Ordini che:

- a) presentano prezzi non coerenti con i Tick di negoziazione, di cui all'art. 43;
- b) propongono quantità, che non siano uguali o multiple dei lotti di negoziazione di cui all'art. 40.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente Ordini con modalità "valida sino a data" immessi nella fase d'asta relativa ad azioni e altri titoli di capitale di rischio che non abbiano come data scadenza un

giorno d'asta, oppure che abbiano come data scadenza un giorno d'asta successivo, rispetto alla data di inserimento dell'ordine, di oltre 60 giorni.

Tale rifiuto è comunicato con apposito messaggio.

Articolo 71 Limiti di inserimento ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta relativi alle azioni e altri capitali di rischio

Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, sono stabiliti i seguenti limiti di variazione di prezzo degli Ordini:

Limiti di inserimento degli ordini: limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento. Gli Ordini immessi al di fuori di tali limiti sono automaticamente rifiutati.

Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta: limite massimo di variazione del Prezzo teorico d'asta rispetto al Prezzo di riferimento. Non sarà validato il Prezzo teorico d'asta che non rispetti tale limite e, conseguentemente, non saranno conclusi contratti.

I Limiti di inserimento degli ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta sono definiti come percentuali del Prezzo di riferimento. Hi-Mtf pubblica tali limiti annualmente sul sito internet www.himtf.com mantenendoli aggiornati.

In fase di avvio delle negoziazioni relative ad uno strumento finanziario, l'Emittente comunica al Mercato per il tramite dell'Aderente Diretto i predetti limiti, scelti all'interno di un intervallo stabilito da Hi-Mtf.

In particolare, l'Emittente comunica al Mercato, così come stabilito nell'art. 31, sia i limiti validi per l'avvio delle negoziazioni, sia i limiti validi per i successivi eventuali ampliamenti nel corso dei Periodi intermedi di osservazione.

L'Aderente Diretto dovrà far pervenire al Mercato, mediante una comunicazione ufficiale, i limiti di cui al presente articolo non oltre 15 giorni antecedenti la data di avvio delle negoziazioni dello strumento finanziario, in caso di prima quotazione.

Successivamente alla data di avvio delle negoziazioni, ovvero alla data di inizio di un Periodo di osservazione, i limiti di cui sopra possono variare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- Mancato raggiungimento della "Soglia minima di periodo" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta saranno automaticamente ampliati in base a quanto scelto dall'emittente, all'inizio del Periodo di osservazione, e comunicato al Mercato per il tramite dell'Aderente Diretto, all'interno dell'intervallo definito da Hi-Mtf. Hi-Mtf pubblica detto intervallo sul sito internet www.himtf.com e si riserva la facoltà di modificarlo dandone opportuna comunicazione;
- Raggiungimento della "Soglia minima di periodo e mancato raggiungimento della "Soglia minima cumulata" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: I limiti di inserimento ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta non subiscono variazioni rispetto al periodo intermedio precedente.
- Raggiungimento della "Soglia minima di periodo" e raggiungimento della "Soglia minima cumulata" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: Nel caso in cui il prezzo medio ponderato delle aste del periodo intermedio corrente risulti all'interno dei limiti di inserimento degli ordini e dei limiti di validazione del prezzo teorico del periodo intermedio precedente tali limiti verranno riportati ai valori del periodo intermedio precedente.
Nel caso in cui il prezzo medio ponderato delle aste del periodo intermedio corrente risulti al di fuori dei limiti di inserimento degli ordini e dei limiti di validazione del prezzo teorico del periodo intermedio precedente tali limiti rimarranno invariati

- Mancato raggiungimento della “Soglia di liquidità” al termine del Periodo di osservazione: Hi-Mtf può intervenire in modo significativo sui Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo teorico d’asta, al fine di favorire la liquidabilità dello strumento finanziario;
- Raggiungimento della “Soglia minima di periodo” e mancato raggiungimento della “Soglia di riferimento”: al termine di un Periodo intermedio di osservazione i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d’asta potranno essere ampliati in base a quanto scelto dall’Emittente all’interno dell’intervallo definito da Hi-Mtf e comunicati al Mercato per il tramite dell’Aderente Diretto;
- Ricalcolo del Prezzo di riferimento: i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d’asta saranno ridefiniti secondo la modalità adottata in fase di avvio delle negoziazioni.

Per la prima asta successiva al ricalcolo del Prezzo di Riferimento i valori (Limiti e Soglie) verranno ripristinati alle condizioni iniziali del precedente Periodo di osservazione; l’Emittente, per il tramite dell’Aderente Diretto, ha la facoltà di variare i sopracitati valori entro 3 mesi con preavviso di almeno 15 giorni.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può intervenire, per periodi limitati e definiti, sui limiti sopra indicati relativamente ad uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato.

Tali modifiche sono rese pubbliche nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 72 Fine del Periodo di osservazione

Alla fine del Periodo di osservazione potranno verificarsi alternativamente le seguenti circostanze, nel caso in cui non sia stata raggiunta la Soglia di riferimento:

- a) il controvalore totale scambiato nel corso del Periodo di osservazione ha superato quello definito dalla Soglia di liquidità.

In questo caso verrà calcolato un nuovo Prezzo di riferimento come media dei prezzi delle aste tenutesi dall’inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi; i limiti verranno ridefiniti secondo la modalità adottata in fase di avvio delle negoziazioni.

- b) il controvalore totale scambiato nel corso del Periodo di osservazione non ha superato quello definito dalla Soglia di liquidità.

In tal caso il mercato esaminerà la quantità degli ordini in acquisto ed in vendita presenti sul book di negoziazione al termine dell’ultima asta del periodo di osservazione.

Nel caso in cui si manifesti una netta prevalenza degli ordini in vendita il mercato assumerà come nuovo Prezzo di riferimento il limite di prezzo più basso degli ordini in vendita presenti nel book di negoziazione; l’Emittente, per il tramite dell’Aderente Diretto, potrà in alternativa fornire un nuovo Prezzo di riferimento. In questo caso il Prezzo di riferimento sarà quello fornito dall’Emittente.

Nel caso in cui si manifesti una netta prevalenza degli ordini in acquisto il mercato assumerà come nuovo Prezzo di riferimento il limite di prezzo più alto degli ordini in acquisto presenti nel book di negoziazione; l’Emittente, per il tramite dell’Aderente Diretto, potrà in alternativa fornire un nuovo Prezzo di riferimento. In questo caso il Prezzo di riferimento sarà quello fornito dall’Emittente.

Nel susseguente Periodo di controllo, della durata di 6 mesi, suddiviso in tre Periodi intermedi di controllo della durata di 2 mesi ciascuno sarà dimezzato il valore delle Soglie di significatività indicate dall’Emittente e verranno azzerati i valori fino ad allora cumulati (nel Periodo di osservazione); per determinare il raggiungimento delle soglie si terrà conto esclusivamente del controvalore derivante dai contratti eseguiti nel Periodo di controllo. I Limiti di cui all’art. 71

saranno inizialmente fissati ad un livello percentuale pari a quello valido nell'ultima giornata d'asta. Qualora al termine del primo Periodo intermedio di controllo non fosse raggiunta la Soglia minima, i limiti precedentemente descritti verranno raddoppiati. Il raddoppio dei limiti sarà ripetuto al termine di successivi Periodi intermedi di controllo, sino a che non venga raggiunta la Soglia minima.

Al termine del Periodo di controllo di 6 mesi se non è stata raggiunta la soglia di liquidità le contrattazioni proseguiranno nei successivi periodi intermedi con l'ultimo livello di Limiti di inserimento ordini sino al raggiungimento della Soglia di riferimento che determinerà il calcolo del nuovo Prezzo di riferimento come media dei prezzi delle aste del periodo di Controllo e successivi ponderati per i volumi.

Articolo 73 Cancellazione automatica

Al termine della fase d'asta, vengono cancellati dal segmento "Order Driven" del Mercato tutti gli ordini *Valido Solo Asta e Validi Sino Data* in scadenza nel medesimo giorno.

Articolo 74 Gestione dell'esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario

Al termine del Periodo di osservazione, nel caso in cui non sia stata raggiunta la Soglia di liquidità, l'Emittente ha la facoltà di chiedere al Mercato, tramite l'Aderente Diretto, l'esclusione dalle contrattazioni dello strumento finanziario.

La protezione dell'investitore deve comunque essere garantita tramite l'impegno da parte dell'Emittente di acquistare direttamente o tramite un soggetto terzo, gli strumenti finanziari in circolazione, su richiesta dei relativi titolari, oppure inoltrando al Mercato l'attestato dell'ammissione a quotazione dello strumento finanziario in un Mercato Regolamentato o in un altro sistema multilaterale di trading, regolarmente approvato e funzionante in un Paese dell'Unione Europea.

Hi-Mtf Sim S.p.A. si riserva la facoltà di escludere dalle contrattazioni lo strumento finanziario in base a quanto stabilito negli art. 89 e 90 del presente Regolamento di Mercato.